

DELIBERA 18 ottobre 2023.

Approvazione del Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024, in attuazione dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (Delibera n. 31/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2023;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale dispone che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e in particolare l'art. 2, comma 100, lettera a), norma istitutiva del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche Fondo);

Vista la legge 31 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e in particolare l'art. 1, comma 48, lettera a), che ha previsto che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e in particolare l'art. 1, comma 56 che ha modificato il predetto art. 2, comma 100, lettera a), stabilendo che: - il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attività, che definisce preventivamente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di Governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Considerato che, il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della citata legge n. 147 del 2013, nella seduta dell'8 settembre 2023, ha esaminato e deliberato, così come previsto dall'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024, che:

i) sull'assunzione di un ritorno, a partire dal 1° gennaio 2024, dell'applicazione del regime ordinario del Fondo di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2017 recante «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI e articolazione delle misure di garanzia»;

ii) sulla base della stima dello *stock performing* al 31 dicembre 2023;

iii) sulla base della previsione delle disponibilità residue al 31 dicembre 2023;

iv) sulla base di un duplice scenario previsionale relativo alle garanzie da concedere nell'anno 2024;

individuano il potenziale impegno a carico del Fondo in termini di accantonamento e il conseguente impatto in termini di fabbisogno finanziario;

Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ha previsto, all'art. 1, comma 392 e 393 «la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo e del termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi Ucraina, con un incremento della dotazione finanziaria del Fondo di 720 milioni di euro per l'anno 2023»;

Vista la nota n. 21044 del 2 ottobre 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy, concernente la proposta di iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del CIPESS dell'approvazione del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 56, della citata legge, n. 234 del 2021;

Acquisito il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Sono approvati il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024, in attuazione dell'art. 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1497

23A06420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teriflunomide EG».

Estratto determina n. 682/2023 del 14 novembre 2023

Medicinale: TERIFLUNOMIDE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - Via Pavia 6 - 20136 Milano - Italia.

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 (14x2) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 050322015 (in base 10);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 (14x6) compresse in blister AL/PVC/AL/OPA - A.I.C. n. 050322027 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: Teriflunomide.

Officine di produzione responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta.

Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann SGN 3000, Malta.

KeVaRo Group Ltd, 9 Tzaritza Eleonora Str, office 23, Sofia 1618, Bulgaria.

